



Ai sensi della Legge Regionale 8/09/2014 N. 7 recante modifiche alla Legge Regionale 17/12/2007, N.24 (TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI) la RACCOLTA FUNGHI è disciplinata come segue:

TITOLO VALIDO SULL'INTERO TERRITORIO REGIONALE					TITOLO AGEVOLATO PER I RESIDENTI NELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE E VALIDO SOLO SUL TERRITORIO DELL'UNIONE STESSA Ceres-Groscavallo-Lemie-Mezzenile-Rubiana- Usseglio-Viù				
TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' GIORNALIERA				€ 5,00		TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' GIORNALIERA			€ 5,00
TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' SETTIMANALE				€ 10,00		TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' SETTIMANALE			€ 10,00
TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' ANNUALE				€ 30,00		TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' ANNUALE			€ 20,00
TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' BIENNALE				€ 60,00		TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' BIENNALE			€ 40,00
TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' TRIENNALE				€ 90,00		TITOLO RACCOLTA CON VALIDITA' TRIENNALE			€ 60,00

IL TESSERINO HA VALIDITA' PER L'ANNO SOLARE (fino al 31/12/2026)

ENTI A CUI EFFETTUARE I VERSAMENTI:

ENTI REGIONALI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE; UNIONI MONTANE DI COMUNI; LE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI COLLINARI

MODALITA' DI VERSAMENTO:

L'Unione Montana Alpi Graie, viste le disposizioni di legge, prevede che il versamento per l'ottenimento del titolo alla raccolta funghi possa essere effettuato tramite **bonifico bancario (codice IBAN: IT 9 8 J 0 3 0 6 9 3 0 5 6 0 1 0 0 0 0 3 0 2 8 3 2)**, tramite versamento **PAGOPA (sul sito www.unionealpigratie.it – PAGOPA – pagamento spontaneo)**, versamento in contanti presso la sede dell'Unione Montana Alpi Graie (Viù, Piazza V. Veneto n. 2). Il nuovo titolo per la raccolta, non avendo natura di provvedimento amministrativo, NON dovrà più essere corredato dall'imposta di bollo e continuerà ad avere validità per l'intero territorio regionale. Ai fini della sua efficacia, la ricevuta di versamento del contributo dovrà evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi nonché l'anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell'attività secondo i seguenti esempi:

“L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i/...../.....”;
oppure “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido dal giornoal giorno.....”
oppure “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido il giorno”

VOUCHER PER LA RACCOLTA SETTIMANALE E GIORNALIERA

Per i raccoglitori occasionali che non desiderano accollarsi la spesa del titolo annuale, è previsto il titolo di raccolta funghi giornaliero e settimanale, tramite l'utilizzo di appositi voucher del valore rispettivamente di € 5,00 e € 10,00. I voucher si potranno acquistare presso la sede dell'Unione Montana Alpi Graie, in Viù – Piazza V. Veneto n. 2 e presso gli esercizi commerciali autorizzati (Bar Rocciamelone –Viù; Ristorante Furnasa-Usseglio; Ufficio Turistico-Rubiana; Alimentari “Buon Appetito-Groscavallo, “Fermata Alpi Graie” -Groscavallo, “Ca di Martu” -Groscavallo; “Bar La Volta Antica” –Mezenile, “Bar Il Vecchio Borgo” -Mezenile, “Bar Chry's” –Ceres, “Bar Europa” – Ceres)

QUANTITATIVO E MODALITA' DI RACCOLTA

Il limite di raccolta giornaliero individuale è stato fissato in kg 3 indipendentemente dal numero di esemplari raccolti e dalle specie, comprese anche le specie che si possono raccogliere senza autorizzazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei atti a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (borse della spesa). La raccolta dei funghi è vietata: nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o sfalcati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo; dal tramonto alla levata del sole; nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale (parco naturale del Col del Lys).

RACCOLTA SENZA NECESSITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:

PROPRIETARI DEI FONDI non sono tenuti al rispetto del divieto relativo alla quantità, al possesso dell'autorizzazione regionale o dell'unione montana il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti ed affini di primo grado nell'attività di raccolta di funghi sul fondo stesso. A tal proposito è predisposto un modello-autocertificazione sul quale l'avente titolo indica i terreni interessati ed i suoi parenti ed affini di primo grado che hanno diritto ad esercitare la raccolta funghi senza tesserino. Detto modello può essere ritirato presso gli uffici facenti parte dell'unione montana Alpi Graie (Ceres-Groscavallo-Lemie-Mezzenile-Rubiana-Traves-Usseglio-Viù)

I MINORI DI ANNI 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi, nel numero massimo di due, purché siano accompagnati da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

La L.R. n. 3 del 27/01/2009 art. 3, comma 1 bis, ha stabilito che per la raccolta dei chiodini o famignola buona (armillariella mellea, dei prataioli (agaricus campestris, agaricus, macrosporus), delle specie del genere morchella, delle gambe secche (marasmus oreades), dell'orecchione (pleurotus ostratus) del coprino chiomato (coprinus comatus) e della mazza di tamburo (macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2 della L.R. 24/2007 (quantitativo massimo giornaliero individuale di 3 kg di tutte le specie di funghi).

PER OGNI EVENTUALE, ULTERIORE INFORMAZIONE IN MERITO, RIVOLGERSI ALL'UFFICIO SEGRETERIA DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE - VIU' - PIAZZA V. VENETO 2 TEL. 0123 696022 - amministrativo@unionealpigratie.it.

IL PRESIDENTE



Signature of the President